

BOZZE DI STAMPA

13 gennaio 2026

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA (1731-A)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

01.1

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

All'articolo, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Acquisizione di ILVA in amministrazione straordinaria e di ADI in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di salvaguardare la continuità dei livelli occupazionali, di assicurare la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dagli impianti siderurgici *ex ILVA*, garantire la chiusura delle fonti inquinanti e la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde nonché di assicurare la ricollocazione dei lavoratori in nuovi insediamenti produttivi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire i beni e le attività aziendali di ILVA in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi, attraverso la costituzione di una nuo-

va società interamente controllata ovvero controllata da una società pubblica o a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato il compimento degli interventi di risanamento ambientale e sanitario e la conclusione del processo di decarbonizzazione delle attività produttive degli impianti, valuta l'eventuale immissione, integrale o parziale, delle quote azionarie della nuova società a condizioni di mercato.»

01.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FREGOLENT

All'articolo, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Acquisizione di ILVA in amministrazione straordinaria)

1. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e di mancata individuazione di nuovi potenziali acquirenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e la produzione sostenibile dell'acciaio, di realizzare gli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex Ilva*, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, i complessi aziendali di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

2. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato ad uno o più acquirenti privati, previa valutazione del Piano industriale presentato dai potenziali acquirenti che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria del complesso aziendale, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la decarbonizzazione degli stabilimenti, la prosecuzione degli inter-

venti di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro.».

01.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FREGOLENT

All'articolo, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Piano industriale)

1. In relazione alle procedure in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A., il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione da parte di nuovi potenziali acquirenti degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, alla presentazione di un dettagliato piano industriale, basato su criteri di sostenibilità economico-finanziaria pluriennale, che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex* ILVA, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale.».

01.4

TURCO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE

All'articolo, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Accordo di programma)

1. Al fine di procedere con urgenza agli indifferibili interventi di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali *ex* ILVA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato:

a) alla programmazione, con la partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, nonché dei comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi, della definitiva chiusura delle fonti inquinanti entro il 31 dicembre 2026 e della messa in sicurezza degli impianti;

b) all'organizzazione di piani per la riconversione industriale delle attività industriali e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

c) alla tempestiva conclusione degli interventi di bonifica, ripristinando a tale scopo la dotazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1;

d) a realizzare tre forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;

e) a prevedere programmi per la formazione finalizzati al reimpiego dei lavoratori in esubero di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria all'interno dell'arsenale militare per il rilancio della cantieristica militare e civile;

f) a prevedere incentivi all'esodo in favore dei lavoratori degli impianti *ex* ILVA, per un importo non inferiore a 150.000 euro per ciascun lavoratore;

g) a istituire una zona franca prevedendo esenzioni dedicate per le imposte sui redditi, per l'imposta regionale sulle attività produttive e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;

h) all'istituzione di un Museo industriale della produzione dell'acciaio per il recupero, a fini culturali e turistici degli impianti *ex* ILVA in disuso;

i) all'istituzione di un Fondo sviluppo per finanziare nuovi investimenti nel settore *green*, digitale cantieristica e dell'Università del mare;

l) alla riconversione economica, sociale e culturale del territorio.»

1.1

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

1.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole da: «anche per garantire la continuità», fino alla fine del comma, con le seguenti: «per interventi che contemperino la salvaguardia degli impianti e la continuità operativa degli stabilimenti, l'occupazione, la salute, la sicurezza, nonché l'ambiente.».

1.3

TURCO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, sostituire le parole: «anche per garantire la continuità operativa» con le seguenti: «per la conclusione delle opere di bonifica e per il ripristino ambientale.».

1.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FREGOLENT

Al comma 1, dopo le parole: «anche per garantire» inserire le seguenti: «gli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori impiegati negli impianti siderurgici e dei cittadini e».

1.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FREGOLENT

Al comma 1, dopo le parole: «anche per garantire» inserire le seguenti: «la manutenzione degli impianti che necessitano di interventi di messa e in sicurezza e».

1.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FREGOLENT

Al comma 1, dopo le parole: «anche per garantire» inserire le seguenti: «il mantenimento dei livelli occupazionali e».

1.100 (già 1.7)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo le parole «anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione», inserire le seguenti: «e per sostenere, nel limite massimo del 3% della somma residuata, la realizzazione di un Centro Unico Bonifiche capace di raccogliere, elaborare, analizzare dati provenienti da diverse fonti in tempo reale, o quasi reale, con l'obiettivo di fornire una comprensione approfondita dell'ambiente tarantino a tutela degli ecosistemi, della salute dei cittadini, a supporto di processi decisionali rapidi ed efficaci, in particolare nel settore delle bonifiche».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

«1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce il Centro Unico Bonifiche, quale struttura di coordinamento e monitoraggio ambientale per il territorio di Taranto, con l'obiettivo di raccogliere, elaborare, analizzare e condividere dati provenienti da fonti diverse, al fine di garantire un monitoraggio continuo e in tempo reale delle condizioni ambientali, chiamata ad operare sotto la direzione del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, in sinergia con ARPA Puglia con la funzione di analizzare dati provenienti da una rete integrata di sensori, telerilevamento, dispositivi IoT e altre tecnologie avanzate.

1-quater. Al fine di supportare le attività di bonifica e interventi di emergenza per la tutela della salute dei cittadini e degli ecosistemi locali, la rete integrata di cui al comma precedente deve constare di:

a) Rete di Sensori Ambientali: una rete avanzata di sensori per il monitoraggio in tempo reale di parametri fisici, chimici, biologici, acustici e visivi, in particolare inclusiva di stazioni meteo, sensori di qualità dell'aria e dell'acqua, boe marine, sensori di temperatura e umidità, e sensori di gas, integrando quelli già in uso dalle istituzioni operanti sul territorio;

b) Stazione di Telerilevamento: in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), una stazione di telerilevamento per l'elaborazione di dati provenienti da piattaforme satellitari, come CosmoSkymed, PRISMA e IRI-DE, nonché da sensori montati su droni, aerei ed elicotteri.

c) Tecnologie IoT (Internet of Things): dispositivi IoT avanzati per raccogliere e trasmettere dati in tempo reale, ad alta densità e a basso costo, consentendo una continua acquisizione e analisi dei dati ambientali.

d) Infrastrutture per la Gestione dei Dati: un'infrastruttura informatica per l'acquisizione, gestione e distribuzione dei dati, comprendente server, gateway, router, e un data center ad alte prestazioni. La gestione dei dati deve essere supportata da sistemi di cloud computing, database e data lake per l'organizzazione di dati strutturati e non strutturati;

e) Sistema Informativo Georeferenziato (GIS): sistema GIS per la mappatura e la gestione geografica dei dati ambientali, supportando l'analisi spaziale e la visualizzazione dei fenomeni monitorati.

f) Piattaforme di Analisi Dati e Intelligenza Artificiale (IA): algoritmi di IA, machine learning (ML) e modelli predittivi per l'analisi dei dati raccolti, al fine di identificare tendenze, anomalie e rischi ambientali. Il Centro deve avere accesso a software di Business Intelligence (BI) e Data Analytics per la creazione di report e dashboard dinamici e per il monitoraggio degli indicatori di performance (KPI).

g) Control Room Operativa: Una Control Room integrata, dotata di schermi interattivi, sistemi di intelligenza artificiale e supporto decisionale per visualizzare in tempo reale una mappa completa e dinamica dello stato ambientale del territorio per agevolare decisioni rapide e coordinate per interventi tempestivi, in caso di urgenze.

1-quinquies. Il Centro Unico Bonifiche deve collaborare con tutte le istituzioni coinvolte nelle attività di monitoraggio e bonifica, tra cui ARPA Puglia, le autorità locali, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Commissario Straordinario e le agenzie di ricerca scientifica, creando sinergie per una gestione coordinata e integrata delle informazioni e degli interventi sul territorio, raccogliendo e analizzando, inoltre, anche i dati provenienti da fonti esterne, quali enti di ricerca, università e organizzazioni internazionali, al fine di integrare la propria base informativa.

1-sexies. I dati raccolti e analizzati identificano eventuali situazioni di rischio, ottimizzando le risorse destinate alla bonifica e gli interventi, supportando i processi decisionali delle istituzioni coinvolte.».

1.101 (già 1.8)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, nonché l'ulteriore finanziamento di 200 milioni di euro stanziato, per l'anno 2026, per le medesime finalità.».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

«1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro complessivi per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.";

1-quater. Per accedere all'ulteriore finanziamento di cui al comma 1, la società è tenuta a presentare al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Ministro delle imprese e del Made in Italy una rendicontazione periodica, con cadenza bimestrale, sull'uso delle risorse, comprensiva di:

- a) cronoprogramma dettagliato degli interventi;
- b) verifica dello stato di avanzamento lavori;
- c) risultati intermedi.

1-quinquies. È previsto il congelamento immediato del finanziamento, con obbligo di restituzione, qualora si accerti che almeno una delle condizioni ambientali seguenti non sia rispettata:

- a) avanzamento delle bonifiche secondo le prescrizioni AIA e programmazioni ministeriali;
- b) riduzione misurabile delle emissioni in atmosfera nei limiti stabiliti dall'AIA;
- c) verifica semestrale dell'impatto sanitario, con successivo riesame AIA.

1-sexies. Ogni sei mesi, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e la Regione Puglia redigono un Rapporto congiunto sullo stato ambientale, sociale ed economico associato al finanziamento, che viene trasmesso alle Camere e pubblicato sui siti istituzionali.».

1.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, FREGOLENT, CAMUSSO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed altresì per sostenere, nel limite massimo del 3 per cento della somma residua, la realizzazione di un Centro unico bonifiche capace di raccogliere, elaborare, analizzare dati provenienti da diverse fonti in tempo reale, o quasi reale, con l'obiettivo di fornire una comprensione approfondita dell'ambiente tarantino a tutela degli ecosistemi, della salute dei cittadini e perciò capace di supportare processi decisionali rapidi ed efficaci, in particolare nel settore delle bonifiche».

1.10

TURCO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di supportare i processi decisionali nel settore delle bonifiche e di fornire adeguato sostegno alla tutela degli ecosistemi e della salute dei cittadini, una quota fino al 3 per cento delle somme di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione, al funzionamento e all'equipaggiamento tecnico di un Centro unico bonifiche finalizzato alla raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Centro unico bonifiche di cui al precedente periodo. Il predetto Centro opera sotto il coordinamento del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto in collaborazione con ARPA Puglia.».

1.102 (già 1.20)

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Il completamento dei programmi di cessione dei complessi aziendali è subordinato al mantenimento dei livelli occupazionali.»

1.103 (già 1.11)

TURCO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di 400 milioni di euro e vincolate all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, di ripristino e di bonifica dell'area interessata dalle conseguenze sull'ambiente e sulla salute degli impianti ex ILVA.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dalle misure di cui al comma 1-quater.

1-quinquies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di modulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026.»

1.104 [già 1.12 (testo 2)]

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FREGOLENT

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, sono stanziati, altresì, ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per una quota pari a:

a) 200 milioni di euro, ad interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili;

b) 100 milioni di euro, agli interventi di messa in sicurezza degli impianti;

c) 50 milioni di euro, al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici di cui al presente comma emesse da almeno trenta giorni.

d) 50 milioni di euro, agli interventi per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per

interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.105 (già 1.13)

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di conseguire una valutazione circa la coerenza, l'efficacia e l'economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., nonché al fine di assicurare la verifica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2024, presentano alle camere, entro il 31 gennaio 2026, un piano industriale e degli investimenti, comprensivo della situazione economica e finanziaria dell'impresa, e corredato da una relazione contenente la rendicontazione dettagliata, e aggiornata ogni sei mesi, sull'utilizzo:

a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad Acciaierie d'Italia s.p.a nel corso dell'anno 2023;

b) del finanziamento ponte disposto a favore di Acciaierie d'Italia s.p.a nel 2024 per 320 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025;

c) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva.

d) delle risorse trasferite ad Acciaierie d'Italia s.p.a in ragione del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 26 giugno 2025, n. 92.»

1.106 (già 1.14)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, FREGOLENT, CAMUSSO

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle somme di cui al comma 1, i soggetti beneficiari redigono con cadenza mensile un'apposita relazione, da trasmettere al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, nella quale sono evidenziati lo stato di avanzamento degli interventi adottati per garantire la continuità operativa degli impianti nonché le misure adot-

tate per la messa in sicurezza degli impianti, per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente, che consentano una valutazione dell'efficacia degli interventi adottati.».

1.107 (già 1.16)

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, le parole: "i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono" sono sostituite dalle seguenti: "l'istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le aziende sanitarie locali predispongono".»

1.108 (già 1.17)

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 1-ter del decreto legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso."».

1.109 (già 1.18)

FREGOLENT, FURLAN, PAITA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter. Ferma restando la disposizione di cui al comma 1, per le medesime ragioni di continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti

dal presente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA;

premesso che:

il disegno di legge in esame intende salvaguardare la realtà produttiva dell'ex Ilva e, allo stesso tempo, restituire al Paese un ruolo centrale nell'industria manifatturiera europea;

l'industria manifatturiera italiana è attraversata da diverse criticità che di fatto ne condizionano la competitività, in primis gli alti costi dell'energia, soprattutto nei settori definiti come energivori;

a causa degli altri prezzi dell'energia, diverse aziende chimiche infatti stanno valutando la dismissione di impianti in Europa e l'apertura di stabilimenti in Asia; secondo le stime dell'European Chemical Industry Council, negli ultimi due anni è stata programmata la chiusura di oltre 11 milioni di tonnellate di capacità in Europa, con un impatto su ventuno grandi stabilimenti;

questa perdita di capacità rappresenta un serio problema economico-industriale per l'Europa, visto che il settore chimico vale all'incirca il 5-7 per cento del fatturato manifatturiero e dà lavoro a oltre 1,2 milioni di persone; i prezzi del gas naturale, quattro-cinque volte più alti che negli Stati Uniti, stanno mettendo a rischio la competitività del settore;

segnali preoccupanti si registrano anche in Italia, in particolare in Toscana, dove è stato aperto un tavolo di crisi, per lo stabilimento Ineos Inovyn di Rosignano Solvay, su richiesta del CEO dell'azienda;

la recente decisione della multinazionale di voler chiudere due impianti chimici a Rheinberg, in Germania, con la probabile perdita 175 posti di lavoro, avrà ripercussioni anche sugli stabilimenti italiani;

il sito di Rosignano, dove operano circa 400 lavoratori diretti, oltre 600 considerando l'indotto, che rappresenta un patrimonio industriale costru-

to in decenni, rischierebbe di venire smantellato senza una strategia credibile di difesa e rilancio dei settori strategici,

impegna il governo

a valutare l'adozione di misure straordinarie di sostegno al settore manifatturiero, con particolare riferimento al comparto chimico, al fine di contrastare la delocalizzazione produttiva e salvaguardare la competitività delle imprese operanti sul territorio nazionale.

G1.101

Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA» (A.S. 1731),

richiamato

il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e successive modificazioni, nonché il quadro europeo in materia di transizione ecologica e neutralità climatica;

considerato che:

il settore siderurgico riveste un ruolo strategico per il sistema produttivo nazionale, per la sicurezza industriale e per l'autonomia del Paese rispetto a dinamiche e condizionamenti geopolitici esterni;

le crisi che hanno interessato negli ultimi anni il comparto siderurgico evidenziano la necessità di superare una gestione emergenziale, orientando l'azione pubblica verso una pianificazione industriale di medio-lungo periodo, capace di prevenire il ripetersi di situazioni critiche sotto il profilo occupazionale, ambientale e sanitario;

impegna il Governo a:

promuovere l'elaborazione e il periodico aggiornamento di un piano industriale nazionale per il settore siderurgico, orientato al rafforzamento strutturale, alla resilienza e alla competitività del comparto nel medio e lungo periodo;

sostenere, nell'ambito di tale pianificazione, percorsi di innovazione tecnologica e di riconversione produttiva finalizzati allo sviluppo di modalità di produzione dell'acciaio a minore impatto ambientale, inclusi i processi riconducibili al cosiddetto "acciaio verde";

favorire politiche industriali che accompagnino la transizione del settore garantendo la tutela dell'occupazione, il rafforzamento delle compe-

tenze e l'accesso a percorsi di formazione e riqualificazione professionale per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti;

promuovere un equilibrio effettivo tra il diritto al lavoro e la tutela della salute e dell'ambiente, valorizzando approcci preventivi e integrati che evitino il ripetersi di crisi industriali con gravi ricadute sociali e sanitarie;

assicurare che i processi di pianificazione e attuazione delle politiche per il settore siderurgico siano sviluppati attraverso il confronto e la concertazione con le parti sociali, le istituzioni territoriali e gli altri soggetti interessati.

EMENDAMENTI

1.0.1

TURCO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Articolo 1-bis.

(Fondo per la riconversione industriale e la decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 6.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'organizzazione di un piano di riconversione industriale degli stabilimenti *ex* ILVA che includa la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo di forni elettrici alimentati con idrogeno verde, la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario nonché la chiusura delle fonti inquinanti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.

Articolo 1-ter.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2026, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel terri-

torio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2023, 2024 e 2025.

3. Entro il 30 giugno 2026 i soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre 2027, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre 2026.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti

per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

Articolo 1-quater.

(Estensione all'anno 2026 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1 In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.000 milioni di euro anche per l'anno 2026.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Articolo 1-*quinquies*.

(Revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, *welfare*, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 2.500 milioni di euro annui a per l'anno 2026.».

1.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Criteri per la selezione dei soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse per l'acquisizione dell'ex ILVA)

1. Al fine di avviare una selezione dei soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse per l'acquisizione dell'ex ILVA che tenga conto delle esigenze di sostenibilità ambientale, tutela occupazionale e sviluppo del territorio, è necessario, pena esclusione dalla selezione, che:

a) ogni fase della selezione, della valutazione e dell'approvazione delle offerte avvenga in totale trasparenza, con un processo di monitoraggio pubblico e un coinvolgimento attivo delle istituzioni locali, dei lavoratori e delle parti sociali;

b) ogni soggetto che presenta una manifestazione di interesse alleghi un piano industriale dettagliato che dimostri la capacità di garantire la piena integrazione dell'impianto nell'economia verde del Paese, con l'obiettivo di:

i) decarbonizzare progressivamente la produzione;

ii) ridurre in modo significativo l'impatto ambientale, con un piano chiaro per il raggiungimento di obiettivi concreti di riduzione delle emissioni di CO₂ e gestione sostenibile delle risorse;

iii) intraprendere un processo di innovazione tecnologica teso a rendere lo stabilimento competitivo nel settore dell'acciaio a basse emissioni.

2. Il piano industriale deve includere impegni vincolanti e quantificabili per il rispetto degli standard ambientali, con specifico riferimento alla transizione ecologica e alla risanabilità ambientale, ed in particolare:

a) il candidato deve fornire garanzie circa l'utilizzo di tecnologie a basse emissioni, come l'impiego di idrogeno verde, la conversione a forni elettrici, il rafforzamento del sistema di riciclo e la gestione delle scorie e dei rifiuti industriali;

b) il piano deve prevedere la riduzione delle emissioni di CO₂ di almeno il 70 per cento entro il 2030 e la decarbonizzazione completa dello stabilimento entro il 2035.

3. Il soggetto che presenta la manifestazione di interesse è tenuto ad elaborare un piano di tutela occupazionale, con impegni vincolanti per la

salvaguardia dei posti di lavoro esistenti, nonché la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso il processo di transizione ecologica e, in particolare:

a) tale piano deve includere iniziative di formazione e riqualificazione professionale per i lavoratori coinvolti, in particolare quelli che operano in settori che saranno gradualmente riconvertiti o dismessi;

b) il piano occupazionale deve prevedere l'assunzione di nuove figure professionali per supportare la transizione verso l'economia verde, come tecnici specializzati nelle energie rinnovabili, nella gestione sostenibile dei rifiuti e nella digitalizzazione dei processi produttivi.

4. Ogni proposta deve includere un piano di responsabilità sociale, con impegni vincolanti verso la comunità di Taranto e le aree circostanti, attraverso investimenti diretti in progetti di sviluppo locale, educazione e salute, nonché iniziative per ridurre l'impatto negativo sulla salute pubblica causato dall'inquinamento industriale.

5. Il soggetto è tenuto ad instaurare un dialogo costante con le autorità locali, i sindacati e le organizzazioni sociali, garantendo un approccio inclusivo e partecipativo nella gestione delle problematiche ambientali e sociali.

6. La manifestazione di interesse deve essere accompagnata da un piano finanziario solido e credibile, che attesti la capacità dell'operatore di sostenere gli investimenti necessari per la transizione ecologica e la modernizzazione dello stabilimento.

7. È richiesta, altresì, la presentazione di una proposta vincolante, con una quantificazione economica chiara degli investimenti da effettuare nei primi 5 anni e una scadenza per l'attuazione degli interventi principali.

8. La selezione delle manifestazioni di interesse è affidata ad un Comitato di valutazione, composto da esperti indipendenti in ambito ambientale, industriale, economico e sociale, nonché da rappresentanti delle istituzioni locali e dei sindacati. Tale comitato ha il compito di esaminare le proposte ricevute, verificando la congruenza con i criteri stabiliti dal presente articolo, e di fornire una valutazione trasparente e motivata in merito alla selezione del soggetto più idoneo.

9. Ogni proposta è oggetto di un monitoraggio continuo, con la creazione di un sistema di reportistica annuale a garanzia del rispetto degli impegni assunti, in particolare per quanto attiene la sostenibilità ambientale e la tutela occupazionale.

10. La proposta selezionata è vincolante e non modificabile senza una giustificazione adeguata e senza l'approvazione del Comitato di valutazione.

11. Qualora il soggetto selezionato non rispetti gli impegni previsti nel piano industriale o non attui i progetti di sostenibilità, è previsto il ritiro immediato della concessione e la revoca dei benefici concessi, con la possi-

bilità di reintegrare la gestione dell'impianto a soggetti pubblici o a operatori che presentino proposte più rispettose degli impegni ambientali e sociali.

12. Si applicano sanzioni penali economiche a carico del soggetto inadempiente, proporzionate al valore dell'inadempimento, utilizzate per finanziare interventi di risanamento ambientale e di supporto ai lavoratori e alla comunità.».

1.0.3

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Condizionalità ambientale e di transizione ecologica per l'utilizzo dei finanziamenti)

1. L'autorizzazione all'utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinata alla presentazione e all'approvazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un piano straordinario di transizione industriale e decarbonizzazione degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, elaborato dalla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e approvato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il Piano di cui al comma 1 deve specificare gli obiettivi vincolanti, quantificabili e i relativi cronoprogrammi per la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra, in coerenza con la normativa europea sullo scambio di quote di emissioni, come recepita dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, prevedendo l'implementazione di tecnologie a basso impatto ambientale.

3. Almeno il 30 per cento delle somme residue autorizzate all'utilizzo per la continuità operativa, di cui all'articolo 1, comma 1, è destinato prioritariamente al finanziamento degli interventi necessari all'avvio della transizione energetica, alla mitigazione ambientale e alla messa in sicurezza degli impianti, in deroga a ogni altra destinazione, salvo le spese essenziali e indispensabili per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.».

1.0.4

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Limite stringente di emissione per il benzene e sospensione dei benefici finanziari)

1. In attuazione del principio di precauzione e al fine di ridurre l'esposizione della popolazione a sostanze cancerogene di Gruppo 1, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è obbligata ad assicurare che la concentrazione media oraria di Benzene (C_6H_6) nell'aria ambiente, rilevata dalle centraline di monitoraggio situate nei quartieri residenziali adiacenti gli stabilimenti, non superi il valore di 27 microgrammi per metro cubo ($\mu g/m^3$).

2. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale competente (ARPA) provvede alla verifica continua del rispetto della soglia di cui al comma 1 e comunica tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della salute ogni superamento orario registrato.

3. Qualora sia accertato il superamento della soglia di cui al comma 1 per un periodo complessivo superiore a dieci giorni lavorativi, anche non consecutivi, nell'arco di un semestre solare, l'autorizzazione all'utilizzo delle somme e dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e le agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 3 del presente decreto sono sospese automaticamente dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, senza necessità di ulteriore atto formale, fino all'adozione e alla verifica dell'implementazione di misure correttive permanenti.

4. L'amministrazione straordinaria è tenuta a fornire prova dell'avvenuto ripristino e del mantenimento della conformità con il limite di cui al comma 1 prima che la sospensione delle autorizzazioni finanziarie venga revocata.

1.0.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Stanziamiento di risorse per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA S.p.A.)

1. Una quota pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata alla realizzazione di un Piano di investimenti per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex Ilva e la concessione di incentivi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per favorire l'insediamento di attività industriali ambientalmente sostenibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* istituisce un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative imprese, finalizzato ad assicurare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria a semplificare le procedure e a garantire ad uno o più investitori che contribuiscono alla diversificazione industriale e all'insediamento di nuove attività industriali ambientalmente sostenibili nei territori di cui al comma 1.

3. Ai soggetti imprenditoriali che, in attuazione del Piano di cui al comma 2, si insediano nelle aree territoriali di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'insediamento delle nuove attività industriali, nei limiti di spesa di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito di cui al comma 2, nel rispetto dei limiti di spesa annuale di cui al comma 1.».

1.0.6

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo1-bis.

(Tutela della salute pubblica mediante valutazione di impatto sanitario)

1. Al fine di garantire la tutela prioritaria della salute pubblica e dell'ambiente nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è tenuta a elaborare e presentare una valutazione di impatto sanitario (VIS) relativa al rischio generato dalle attività produttive, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. La VIS di cui al comma 1 è elaborata con criteri scientifici e trasparenza, focalizzando l'analisi sul rischio generato dalle emissioni di inquinanti noti, ivi inclusi polveri sottili (PM10 e PM2.5), diossine, benzene e metalli pesanti, e sul loro impatto sulla salute della popolazione residente, in particolare in relazione all'incidenza di patologie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche.

3. La VIS è sottoposta alla valutazione e approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della salute.

4. L'autorizzazione all'utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto è mantenuta esclusivamente a condizione che la società Acciaierie d'Italia S.p.A. adotti e implementi, entro i termini perentori stabiliti dai Ministeri competenti, tutte le misure di mitigazione e di contenimento delle emissioni risultanti come necessarie dalla VIS approvata, al fine di ricondurre l'impatto sanitario delle attività produttive entro limiti compatibili con la tutela della salute umana e dell'ecosistema.».

1.0.7

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Intervento sostitutivo dello Stato e governance temporanea)

1. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria entro la scadenza stabilita dalle normative vigenti, o di mancata individuazione di nuovi acquirenti idonei, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire, in via temporanea, una quota di capitale sociale, anche di maggioranza relativa, tale da assicurare il controllo di fatto dei complessi aziendali di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

2. Le risorse pubbliche impiegate per l'acquisizione sono vincolate alla realizzazione prioritaria e indifferibile: *a)* degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex* ILVA; *b)* degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree contaminate; *c)* dell'attuazione immediata di misure di igiene e sicurezza del lavoro e di tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori e della popolazione residente, in linea con il principio di precauzione e con l'articolo 9 della Costituzione.

3. In caso di esercizio della facoltà di acquisizione di cui al comma 1, l'organo di gestione nominato dallo Stato è tenuto a istituire un Comitato consultivo territoriale permanente, di cui fanno parte i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni interessati dai siti produttivi e delle organizzazioni sindacali e ambientaliste comparativamente più rappresentative. Il Comitato esprime pareri obbligatori non vincolanti sui piani di investimento e risanamento ambientale, al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione democratica della comunità locale e delle lavoratrici e dei lavoratori.».

1.0.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO,
FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Fondo per la messa in sicurezza degli Altoforni)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO,
FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse

del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».

1.0.10

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Ripristino delle somme del Patrimonio destinato per le attività di ripristino ambientale)

1. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori

400 milioni di euro per l'anno 2026, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme sono vincolate alle attività di ripristino ambientale.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.11

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità nella gestione di stabilimenti industriali di interesse strategico)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.»

1.0.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (ARPA),

l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".»

1.0.100 (già 4.0.23)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

1.0.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifica all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028", sono sostituite con le seguenti: "600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026-2028";

b) il comma 3, è sostituito con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026- 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".».

1.0.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2025, n. 113)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2025, n. 113, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Il subentrante deve fornire garanzie contrattuali e bancarie per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali al momento dell'accordo per almeno 3 anni, salvo proroghe concordate con i sindacati.

5-ter. Qualsiasi riduzione del personale può avvenire esclusivamente tramite accordo sindacale e politiche di *turn over* positivo o rotazione, in presenza di validi motivi operativi.

5-quater. Il subentrante deve, altresì, presentare un piano industriale e occupazionale quadriennale che preveda investimenti in innovazione, sostenibilità e rilancio produttivo, nonché misure di reindustrializzazione dell'area e sostegno all'indotto.

5-quinquies. Il piano deve essere validato dal Commissario e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con parere collegiale dei Ministeri interessati e sindacati, entro sessanta giorni.

5-sexies. Il Commissario straordinario, congiuntamente ad una Commissione di controllo industrial-occupazionale, composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sindacati esegue verifiche semestrali per valutare il rispetto dell'impegno occupazionale, l'avanzamento tecnico-industriale, nonché la qualità degli investimenti.

5-septies. Se il subentrante non rispetta gli impegni occupazionali o industriali, si attiva l'azione di risoluzione *ex lege*, con escussione immediata delle garanzie, ovvero il Commissario può attivare procedura di sostituzione con altro acquirente, previo invito a garantire analoghe condizioni.

5-octies. Le somme pubbliche eventualmente erogate vengono recuperate interamente, e viene attivata segnalazione alla Corte dei conti per danno erariale.".»

1.0.15

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, FREGOLENT, CAMUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Aggiornamento del Piano di emergenza interna)

1. I commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024, al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza all'interno degli impianti siderurgici di cui al comma 1, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'aggiornamento del Piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.».

Art. 2

2.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, FREGOLENT, CAMUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2.

(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

"2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-quater, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

2-ter.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, qualora l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai sensi dei commi 2-ter e 2-ter.1. risulti inferiore alla disponibilità finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis, la dotazione annuale residua del medesimo fondo è destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto.

2-ter.3. Ai fini dell'incremento dell'indennizzo di cui al comma 2-ter.2., i soggetti potenzialmente beneficiari presentano, entro il 31 marzo 2026, una nuova istanza con le medesime modalità previste dal decreto 3 gennaio 2023 del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, corredata dell'indicazione dell'ammontare dell'indennizzo spettante e dell'ammontare dell'indennizzo effettivamente riconosciuto e liquidato, nonché indicando eventuali variazioni dei dati utili all'erogazione dell'incremento. L'incremento è attri-

buito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata ed è erogato entro il 31 luglio 2026."

b) al comma 2-*quater*, le parole: "commi 2-*bis* e 2-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*ter*.1", e dopo le parole: "comma 2-*ter*" sono inserite le seguenti: "e 2-*ter*.1".

2. Il fondo di cui all'articolo 77, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, FREGOLENT, CAMUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2.

(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*ter*, inserire i seguenti:

"2-*ter*.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-*bis*, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-*quater*, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

2-*ter*.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, qualora l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai sensi dei commi 2-*ter* e 2-*ter*.1. risulti

inferiore alla disponibilità finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-*bis*, la dotazione annuale residua del medesimo fondo è destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-*quater*, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata."

b) al comma 2-*quater*, le parole: "commi 2-*bis* e 2-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*ter*.1", e dopo le parole: "comma 2-*ter*" sono inserite le seguenti: "e 2-*ter*.1".

2. Il fondo di cui all'articolo 77, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.100 (già 2.3)

FREGOLENT, FURLAN, PAITA

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 278 le parole: «4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

2.4

TURCO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per i giudizi di risarcimento del danno relativi alle controversie di cui al comma 2-*ter*, dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, costituisce titolo di accesso al fondo di cui al comma 2-*bis* del citato decreto-legge, anche il pronunciamento di una sentenza di risarcimento del danno

non definitiva, in favore dei proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. Le stesse norme si applicano nei casi in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in ragione delle medesime cause. È fatta comunque salva la facoltà del proprietario dell'immobile di insinuare il credito riconosciuto dalla sentenza, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la parte eccedente la quota coperta dal fondo di cui al comma 2-*bis* del citato decreto-legge.

1-*ter*. L'indennizzo di cui al comma 1-*bis* è riconosciuto nella misura massima del 15 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 20.000 euro per ciascuna unità abitativa.

1-*quater*. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.";

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2-*bis*.

(Istituzione del Fondo di garanzia per la compensazione ed il recupero dei crediti pregressi vantati dalle imprese nei confronti delle precedenti gestioni dell'ex ILVA)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un fondo, denominato "Fondo di garanzia per la compensazione ed il recupero dei crediti pregressi vantati dalle imprese nei confronti

delle precedenti gestioni dell'*ex* ILVA", con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per tali anni dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

2.0.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, FREGOLENT, CAMUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con una dotazione di 21 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al risarcimento in favore del Comune di Taranto dei danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali e immateriali, causati dall'inquinamento dello stabilimento siderurgico *ex* ILVA, e riconosciuti con sentenza definitiva.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3

3.1

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

3.2

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'utilizzo delle agevolazioni finanziarie, degli indennizzi e delle risorse pubbliche erogate ai sensi del presente articolo a favore delle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale è strettamente vincolato alla realizzazione di interventi di bonifica ambientale, risanamento, decontaminazione e tutela della salute all'interno e in prossimità degli stabilimenti, in conformità con gli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria e con l'obbligo di "Non arrecare un danno significativo" (DNSH).».

3.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, FREGOLENT, CAMUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è consentita, previa verifica da parte dell'amministrazione competente, dell'effettiva capacità industriale dell'acquirente nel rispettivo settore, al fine di accertare la sua capacità di gestire e rilanciare l'impresa in modo sostenibile.».

3.0.4

TURCO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2026, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Art. 3-bis

3-bis.100

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo

3-bis.101 (già 3.0.100/2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di» inserire le seguenti: «supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, degli impianti che necessitano di interventi di messa in sicurezza nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e di» e sostituire le parole: «149 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «149 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.102 (già 3.0.100/1)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di» inserire le seguenti: «assicurare la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dagli impianti siderurgici ex ILVA e di» e sostituire le parole: «149 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «149 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.103 (già 3.0.100/3)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di» inserire le seguenti: «garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e di» e sostituire le parole: «50 milioni

di euro» e sostituire le parole: «149 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «149 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.104 (già 3.0.100/4)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «la prosecuzione dell'attività produttiva» inserire le seguenti: «e di garantire la tempestiva conclusione delle opere di bonifica, nonché il ripristino ambientale, delle aree interessate, atte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini» e sostituire le parole: «149 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «149 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.105 (già 3.0.100/5)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «la prosecuzione dell'attività produttiva» inserire le seguenti: «e di garantire gli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori impiegati negli impianti siderurgici e dei cittadini» e sostituire le parole: «149 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «149 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.106 (già 3.0.100/6)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MAGNI, CAMUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «la prosecuzione dell'attività produttiva» inserire le seguenti: «e di garantire adeguati standard di sicurezza per i lavoratori e la manutenzione degli impianti che necessitano di interventi di messa in sicurezza» e sostituire le parole: «149 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «149 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.107 (già 3.0.100/7)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto» inserire le seguenti: «con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e».

3-bis.108 (già 3.0.100/9)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «149 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Una quota pari a 151 milioni di euro è destinata ad interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «149 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 151 milioni di euro per

l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.109 (già 3.0.100/11)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «149 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «149 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.110 (già 3.0.100/10)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «149 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Una quota pari a 51 milioni di euro è destinata al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici di cui al presente comma emesse da almeno trenta giorni.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «149 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2026» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.111 (già 3.0.100/12)

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «gestione transitoria» inserire le seguenti: «, di mantenimento dei livelli occupazionali, e di tutela ambientale e sanitaria,»

3-bis.112 (già 3.0.100/14)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per il 2026 al fine di garantire, nelle more della vendita degli impianti ad un nuovo acquirente, il mantenimento dei livelli occupazionali e gli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati negli impianti siderurgici e dei cittadini.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «149 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «259 milioni di euro per l'anno 2026» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.113 (già 3.0.100/13)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per il 2026 da destinare ad interventi che contemperino gli interventi per la sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia e la sicurezza degli impianti, il mantenimento dell'occupazione e la tutela della salute e dell'ambiente.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «149 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «259 milioni di euro per l'anno 2026» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.114 (già 3.0.100/15)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA e che a causa dei mancati pagamenti delle fatture emesse da oltre trenta giorni incontrano difficoltà di accesso al credito, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto riguardanti ILVA S.p.A. e ADI S.p.A., la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta e del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

1-ter. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1-bis devono aver emesso fatture da oltre trenta giorni non rimosse dal committente di cui al medesimo comma 1-bis, precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia.

1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*1-quinquies. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1-bis, può essere altresì richiesta dalla la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi maggiori oneri,*

pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.115 (già 3.0.100/16)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Sono stanziati, altresì, ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per una quota pari a:

- a) 150 milioni di euro, ad interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili;
- b) 100 milioni di euro, agli interventi di messa in sicurezza degli impianti;
- c) 50 milioni di euro, al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici di cui al presente comma emesse da almeno trenta giorni.
- d) 50 milioni di euro, agli interventi per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.116 (già 3.0.100/21)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MAGNI, CAMUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle somme di cui al comma 1, i soggetti beneficiari al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza all'interno degli impianti siderurgici di cui al comma 1, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'aggiornamento del Piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.».

3-bis.117 (già 3.0.100/22)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle somme di cui al comma 1, i soggetti beneficiari redigono con cadenza mensile un'apposita relazione, da trasmettere al Governo e alle competenti commissioni parlamentari, nella quale sono evidenziati lo stato di avanzamento degli interventi adottati per garantire la continuità operativa degli impianti nonché le misure adottate per la messa in sicurezza degli impianti, per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente, che consentano una valutazione dell'efficacia degli interventi adottati.».

3-bis.118 (già 3.0.100/19)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con i soggetti che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. Il decreto per l'assegnazione delle risorse di cui al presente comma è adottato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

3-bis.119 (già 3.0.100/18)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che

operano in regime di sub-vezione, che operano per garantire la funzionalità e la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro trenta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici del Fondo da parte delle imprese di autotrasporto di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.120 (già 3.0.100/20)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

3-bis.121 (già 3.0.100/17)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato al sostegno delle imprese dell'indotto ILVA. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuità operativa degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con i soggetti che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti dei soggetti che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

3-bis.122 (già 3.0.100/24)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione da parte di terzi del compendio aziendale di cui al comma 1, alla presentazione di un dettagliato Piano Industriale, basato su criteri di sostenibilità economico-finanziaria, che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del Piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un apposito Tavolo istituzionale*

con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale.».

3-bis.123 (già 3.0.100/23)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MAGNI, CAMUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione a terzi del compendio aziendale di cui al comma 1 e di mancata individuazione di nuovi potenziali acquirenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e la produzione sostenibile dell'acciaio, di realizzare gli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, i complessi aziendali di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato ad uno o più acquirenti privati, previa valutazione del Piano industriale presentato dai potenziali acquirenti che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria del complesso aziendale, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la decarbonizzazione degli stabilimenti, la prosecuzione degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro.».

3-bis.124 (già 3.0.100/26)

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. A titolo di contributo statale, nell'ambito della cessione del compendio aziendale a terzi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 2.600 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'organizzazione di un programma di chiusura delle fonti inquinanti e di piano di riconversione industriale degli stabilimenti ex Ilva che includa la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo di forni elettrici alimentati con idrogeno verde, la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4-quater a 4-quaterdecies.

4-quater. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2026, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

4-quinquies. I soggetti di cui al comma 4-quater, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2023, 2024 e 2025.

4-sexies. Entro il 30 giugno 2026 i soggetti di cui al comma 4-quater, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4-septies. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-sexies.

4-octies. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre 2027, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli ef-

fettivi incrementi di utile netto di cui al comma 4-*quinqüies*, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

4-*novies*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 4-*quater*, dopo il 30 settembre 2026.

4-*decies*. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 4-*quater*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 4-*sexies*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

4-*undecies*. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 4-*quater* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

4-*duodecies*. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.300 milioni di euro anche per l'anno 2026.

4-*terdecies*. Il contributo di solidarietà di cui al comma 4-*duodecies* è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi

4-*quaterdecies*. Il contributo di solidarietà di cui al comma 4-*duodecies* dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del

bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

3-bis.0.100 (già 3.0.1)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.1

(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA)

1. Alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti *ex* ILVA e che a causa dei mancati pagamenti delle fatture emesse da oltre trenta giorni incontrano difficoltà di accesso al credito, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto riguardanti ILVA S.p.A. e ADI S.p.A., la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta e del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver emesso fatture da oltre trenta giorni non rimosse dal committente di cui al medesimo comma 1, precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette

risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1 può essere altresì richiesta dalla la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.0.101 (già 3.0.2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.1

(Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto)

1. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

3. Il decreto per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, relative all'anno 2026, è adottato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3-bis.0.102 (già 3.0.3)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno delle imprese di autotrasporto che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano per garantire la funzionalità e la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3-bis.0.103 (già 3.0.5)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.1

(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che a tal fine abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi da più di trenta giorni.».

Art. 4

4.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, FREGOLENT, CAMUSSO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-bis.1. Per l'anno 2026, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, è autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti *ex* ILVA, per una durata coerente con quanto previsto dal programma aziendale di cessazione di attività, in ogni caso in cui sussistano concrete prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con

conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo."».

4.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel limite di 8,6 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, al comma 2:

1) sostituire le parole: «8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per l'anno 2026»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

4.3

TURCO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «11,4 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2026»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «11,4 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2026»

4.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, FREGOLENT

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di finanziare la concessione di incentivi all'esodo in favore dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026.

1-ter. I criteri e le modalità attuative dell'incentivo all'esodo di cui al comma 1-bis, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, FREGOLENT, CAMUSSO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai lavoratori dipendenti della società ex ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, si applica, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la maggiorazione contributiva di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.7

TURCO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere programmi per la formazione e la riqualificazione professionale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione nel settore delle bonifiche e nell'utilizzo di nuove tecnologie.

4-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

4.11

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti, altresì, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa degli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, nel limite di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per l'anno 2027.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

4.6

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le attività di formazione professionale per la gestione delle bonifiche e per la sicurezza sul lavoro di cui al comma 1 sono definite attraverso specifici accordi sindacali tra l'Amministrazione straordinaria e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tali accordi devono prevedere, in coerenza con il piano straordinario di transizione industriale di cui all'articolo 1-*bis*, la riqualificazione dei lavoratori in vista di impieghi stabili nei settori delle energie rinnovabili, dell'economia circolare e della bonifica ambientale.».

4.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-*bis*.

(Clausola di trasparenza economico-finanziaria relativa ad Acciaierie d'Italia S.p.A.)

1. Al fine di garantire la piena trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e nella gestione economico-finanziaria di Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché delle società controllate o collegate direttamente o indirettamente allo stesso gruppo industriale, è fatto obbligo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di assicurare la pubblicazione periodica delle informazioni di cui ai successivi commi.

2. Con cadenza mensile, Acciaierie d'Italia S.p.A. trasmette ai Ministeri di cui al comma 1 un rendiconto analitico contenente:

a) l'ammontare delle perdite economiche registrate nel mese di riferimento, espresse in valore assoluto e cumulato dall'inizio dell'esercizio;

b) l'andamento dei ricavi, dei costi operativi e finanziari e del risultato economico mensile;

c) la situazione debitoria complessiva, con indicazione distinta e dettagliata dei debiti verso fornitori, istituti di credito, pubbliche amministrazioni, enti previdenziali e assistenziali, nonché di ogni altra passività rilevante, specificando l'anzianità del debito e le eventuali esposizioni scadute.

3. I dati di cui al comma 2 sono accompagnati da una certificazione di veridicità e completezza sottoscritta dall'organo amministrativo e dal collegio sindacale ovvero dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a rendere pubblica, con cadenza mensile, la quantificazione puntuale della spesa pubblica complessiva sostenuta per gli strumenti di integrazione salariale comunque riconosciuti ai lavoratori di Acciaierie d'Italia S.p.A., con specificazione:

a) del numero dei lavoratori interessati;

b) della tipologia di trattamento di integrazione salariale;

c) dell'importo lordo e netto erogato nel mese di riferimento e del totale cumulato.

5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono pubblicate, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, sui siti istituzionali dei Ministeri competenti in un'apposita sezione denominata "Trasparenza Acciaierie d'Italia", in formato aperto e facilmente accessibile, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. L'omessa, incompleta o non veritiera trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo costituisce grave irregolarità gestionale ed è valutata ai fini dell'adozione delle misure previste dalla normativa vigente, ivi incluse le responsabilità amministrative e contabili degli organi societari competenti.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per tutta la durata di eventuali interventi pubblici di sostegno finanziario, diretto o indiretto, nonché per il periodo di fruizione di ammortizzatori sociali a carico della finanza pubblica.».

4.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Istituzione della Commissione di esperti indipendenti per la valutazione della sostenibilità economica e sociale della crisi dell'ILVA)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione di esperti indipendenti con il compito di valutare la sostenibilità economica complessiva della crisi dell'ILVA, alla luce delle alternative industriali, economiche e sociali disponibili, con particolare riferimento a quelle maggiormente idonee a garantire la tutela occupazionale e un reddito certo a tutti i lavoratori coinvolti.

2. La Commissione è incaricata di:

a) analizzare l'attuale situazione economico-finanziaria, industriale e occupazionale del complesso siderurgico dell'ILVA;

b) valutare la sostenibilità nel medio e lungo periodo degli scenari di continuità produttiva, riconversione industriale e ridimensionamento o cessazione delle attività;

c) individuare e comparare alternative economicamente e socialmente più sostenibili, tenendo conto degli impatti sull'occupazione, sul reddito dei lavoratori, sul tessuto produttivo locale e nazionale, nonché sulla finanza pubblica;

d) formulare proposte volte ad assicurare, in ogni scenario considerato, la garanzia di un reddito certo e adeguato a tutti i lavoratori direttamente e indirettamente coinvolti, anche mediante strumenti di sostegno al reddito, politiche attive del lavoro e percorsi di riqualificazione professionale.

3. La Commissione è composta da dieci membri, scelti tra esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di economia industriale, diritto del lavoro, politiche sociali, finanza pubblica, riconversione produttiva e sostenibilità ambientale, che non abbiano avuto, nei cinque anni precedenti, incarichi o rapporti professionali con soggetti direttamente coinvolti nella gestione dell'ILVA.

4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono il loro incarico in piena autonomia e indipendenza di giudizio, senza vincoli di mandato.

5. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data di insediamento e trasmette una relazione finale al Governo e al Parlamento,

contenente le valutazioni svolte e le proposte formulate ai sensi del presente articolo.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

4.0.3

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

*(Disposizioni per il sostegno delle PMI
dell'indotto di grandi imprese in crisi)*

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.4

TURCO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.5

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti *ex* ILVA, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di dodici mesi nel corso del 2025, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del *made in Italy*, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

4. Agli oneri del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

4.0.6

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Processo di transizione strategica e responsabilizzazione aziendale)

1. Al fine di orientare in modo stabile e verificabile le scelte industriali verso obiettivi ambientali, climatici e sanitari coerenti con gli standard nazionali, europei e internazionali, è istituito il "Processo di transizione strategica e responsabilizzazione aziendale", inteso quale quadro operativo vincolante di indirizzo e responsabilizzazione sistemica per le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e operanti in settori ad alta intensità emissiva e di rilevanza critica per la transizione ecologica.

2. Le imprese di cui al comma 1 sono qualificate come agenti responsabili del cambiamento e sono obbligate a elaborare e adottare un Piano di trasformazione strategica e di responsabilizzazione (PTSR), con cadenza triennale, approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Il PTSR deve contenere: *a)* obiettivi vincolanti e misurabili di riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra, in coerenza con gli obiettivi di neutralità climatica; *b)* un cronoprogramma per l'implementazione di tecnologie a basso impatto ambientale e per l'innovazione di processo; *c)* un piano dettagliato di rendicontazione ambientale e di impatto sanitario, che includa la valutazione dei rischi per la salute della popolazione residente, da rendere integralmente pubblico con frequenza semestrale per finalità di trasparenza; *d)* misure di tutela, di bonifica e rigenerazione territoriale in coordinamento con gli enti locali.

4. Il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi vincolanti stabiliti dal PTSR, accertato dai Ministeri competenti, comporta la revoca delle agevolazioni finanziarie e degli indennizzi previsti dal presente decreto e da altre normative di settore, nonché la sospensione dell'accesso ai fondi di investimento statali ed europei, fino al ripristino della conformità.».

4.0.7

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Incentivi all'esodo lavoratori degli stabilimenti ex ILVA)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società *ex* ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.8

TURCO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale siderurgico esposto all'amianto)

1. I lavoratori dipendenti degli impianti *ex* ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 per cento del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi, sia in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

4.0.11

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

4.0.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Fondo speciale transizioni)

1. Nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito il "Fondo speciale transizioni", con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e loro indotto e/o filiera.

2. Per le finalità del presente articolo, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.».

4.0.13

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Finanziamento dei processi di transizione di grandi imprese in crisi)

1. Nel Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituita un'apposita sezione denominata "Fondo speciale transizioni", con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2026, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese in crisi e del loro indotto o filiera.

2. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al "Fondo speciale transizioni".».

4.0.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per gli anni 2022 e 2023", sono aggiunte le seguenti: ", nonché per gli anni 2026 e 2027";

b) al comma 1-bis, le parole: "Esclusivamente per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "e per gli anni 2026 e 2027".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari rispettivamente a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e alla formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».

4.0.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28)

1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027" e le parole "per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane", sono soppresse;

b) al comma 8, le parole: "16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027";

c) al comma 11, le parole: "nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari rispettivamente a 16,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, rispettivamente, una minore spesa complessiva quantificata, rispettivamente, in 16,7 milioni di euro per l'anno 2025 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».

4.0.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, capoverso «comma 2-bis», le parole: "sette anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".».

4.0.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifiche agli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, comma 1, capoverso «comma 2-ter», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comprende, altresì, i dati del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene.";

b) all'articolo 1-ter, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e recante, altresì, i dati del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene".».

4.0.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, capoverso «comma 2-ter», dopo le parole: "autorizzazione integrata ambientale", sono inserite le seguenti: ", nonché per l'attuazione di un piano di riduzione degli inquinanti entro 12 mesi."».

4.0.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il capoverso «comma 2-quater», sono aggiunti i seguenti:

"2-quinquies. La valutazione del danno sanitario (VDS) include un monitoraggio specifico degli effetti sanitari sui lavoratori degli impianti *ex* ILVA, nonché sulla popolazione del territorio interessato con particolare attenzione all'esposizione agli inquinanti industriali. A tal fine, è istituita presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) una biobanca per la raccolta e la conservazione di campioni biologici, con l'obiettivo di tracciare nel tempo le esposizioni e gli effetti sulla salute, garantendo la protezione dei dati personali e il rispetto della normativa in materia di *privacy*.

2-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è disciplinata l'organizzazione il funzionamento della Biobanca di cui al comma 2-quinquies.

2-septies. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rive-

nienti a decorrere dall'anno 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."».

4.0.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il capoverso «comma 2-quater», è inserito il seguente: "2-quinquies. Il gestore di un'installazione, come disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, è soggetto all'obbligo di fornire informazioni relative al tipo, all'entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte da tale installazione, affinché le autorità competenti possano fissare valori limite relativi alle relative emissioni, con la sola eccezione di quelle che, per il loro tipo o per la loro entità, non sono tali da costituire un rischio per l'ambiente o la salute umana."».

4.0.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il comma 1 è soppresso.».

4.0.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e un piano di riduzione degli inquinanti entro dodici mesi."»

4.0.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole "finanza pubblica", sono inserite le seguenti: ", nonché dell'ARPA, dell'ARESS e della ASL territorialmente competenti.";

b) nel secondo periodo, le parole: "sulla base della documentazione in possesso", sono sostituite con le seguenti: "elaborato congiuntamente all'ARPA, all'ARESS e alla ASL territorialmente competenti".».

4.0.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica agli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1-ter:

a) al comma 3:

i) al secondo periodo, le parole: "trenta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

ii) al terzo periodo, le parole: "quindici giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 4:

i) al primo periodo, le parole: "sessanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

ii) al secondo periodo, le parole: "dieci giorni", sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";

iii) all'ultimo periodo, le parole: "sessanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

2) all'articolo 1-quater:

a) le parole: "15 febbraio 2025", sono sostituite dalle seguenti: "3 marzo 2025";

b) le parole: "trenta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".».

4.0.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, le parole: ", e senza possibilità di reiterazione," sono soppresse.».

4.0.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica agli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1-ter, comma 4:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "152 del 2006", sono inserite le seguenti: "con l'Istituto superiore di sanità (ISS);

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate entro sessanta giorni dalla data della prima riunione dei due organismi."

2) all'articolo 1-quater, comma 1, le parole: "la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi è rilasciata", sono sostituite dalle seguenti: "Le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate",».

4.0.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), sono soppresse le seguenti parole: "e le parole: 'con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,' sono soppresse";

2) la lettera *b*) è soppressa.».
